

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sezione 29.
Sentenza n. 208 pronunciata il 04/04/2005 depositata il 06/06/2005.

Ferrara Dr. Ettore – Presidente;
D'Esposito Dr.ssa Giuseppina – Relatore;
Caia Avv. Francesco – Giudice.

Associazione per l' Aiuto ai Giovani Diabetici della regione Campania – ONLUS
C/ Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania Sezione di Napoli.

Avverso diniego iscrizione anagrafe unica delle ONLUS.

Dif. Dr. Gregorio Pietro D'Amato
Salerno

“Va disposta l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS per le associazioni senza scopo di lucro riconosciute ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 co 8 D. lgs. 460/97 anche in mancanza del modello di comunicazione previsto dall'art. 11 D. lgs 460/97, nonché dell'insussistenza dei requisiti formali indicati dall'art. 10 D. lgs. 460/97, e previsti, invece, per gli altri Enti senza scopo di lucro non riconosciuti di diritto ONLUS.”

FATTO Avverso il provvedimento N. 24264/2004 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, Settore Accertamenti, Ufficio Controlli Fiscali, recante mancata iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D. 18.07.2003 N. 266, proponeva ricorso l'Associazione per l' Aiuto Ai Giovani Diabetici delle Regione Campania ONLUS AGD in persona del Presidente pro tempore assistita e difesa come in epigrafe e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato:

- 1) in via principale per illegittimità e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 D. lgs 460/97
- 2) nel merito di illegittima e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 D. lgs 460/97 avendo lo statuto dell' AGD rispettato le prescrizioni degli artt. 10 e 11 della predetta normativa, anche se non ne era obbligata
- 3) ordinare l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS e la condanna dell'A.F. al pagamento delle spese di giudizio.

La ricorrente eccepiva che l' AGD è considerata " di diritto " ai sensi della L. 662/96 art. 3 co. 189 lettera b) sono qualificate *ope legis* ONLUS le organizzazioni di volontariato di cui alle L. 266/91 ed iscritte nel Registro Regionale del Volontariato.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, settore accertamenti. Ufficio controlli fiscali si è costituita e con proprie controdeduzioni depositate il 3.11.2004 ha chiesto il rigetto del ricorso perché non sussistono i presupposti di legge formali e procedurali per l'iscrizione all'Anagrafe ONLUS:

- manca il modello di comunicazione previsto dall'art. 11 D. lgs 460/97
- dall'esame dello statuto/atto costitutivo dell'Associazione sono state riscontrate l'insussistenza dei requisiti formali previsti dall'art. 10 D. lgs. 460/97 per l'inserimento dell'Anagrafe delle ONLUS.

Inoltre eccepiva che la mancata verifica dei requisiti previsti dall'art. 10 D. lgs 460/97 comporterebbe un'errata iscrizione della predetta associazione non essendoci un coordinamento tra i vari organi della Pubblica Amministrazione in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti formali previsti per accedere alla iscrizione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'Associazione per l'Aiuto Ai Giovani Diabetici delle Regione Campania ONLUS AGD, iscritta nel Registro del Volontariato già dal 25.06.1996 con D. 14093 è "ONLUS di diritto" ai sensi dell'art. 10 co. 8 D. lgs.460/97.

Il successivo art. 11 D. lgs. 460/97 prevede un'anagrafe che comprende indistintamente tutte le ONLUS e conseguentemente anche le "ONLUS di diritto".

I soggetti qualificati automaticamente come ONLUS sono esonerati dalla presentazione della comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate, prevista dall'art. 11 D. lgs. 460/97. (C.M. 188/E/1998 101224 del 16.07.1998 Dipartimento Entrate Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso).

L'autonoma qualificazione come ONLUS comporta che i predetti soggetti giuridici non sono tenuti ad adeguare gli statuti o atti costitutivi alle disposizioni dell'art. 10 co. 1 D. lgs. 460/97 ivi compresa la prescrizione contenuta nella lettera i) concernete l'uso della denominazione della locuzione "organizzazioni non lucrative di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS. (C.M. 168/E/1998 93166 del 26.06.1998 Dipartimento Entrate Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso)

Tanto premesso il diniego espresso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, Settore Accertamenti, Ufficio Controlli Fiscali, si appalesa illegittimo perché in contrasto con la normativa artt. 10 e 11 D. lgs. 460/97 e in contrasto con le direttive impartite dalla A. F. con le circolari sopra citate.

I motivi di perplessità sollevati dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, Settore Accertamenti, Ufficio Controlli Fiscali, in ordine ad un inesistente coordinamento interno fra vari organi della P. A. non possono essere risolti negando alla ricorrente il diritto all'iscrizione all'Anagrafe.

Per la complessità dell'argomento trattato esistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per gli effetti ordina alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, Settore Accertamenti, Ufficio Controlli Fiscali di iscrivere l'Associazione per l'Aiuto Ai Giovani Diabetici delle Regione Campania AGD Campania, all'Anagrafe Unica delle ONLUS.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli il 4 Aprile 2005.

La sentenza con una nota di commento del dr. Gregorio Pietro D'Amato alla stessa è stata pubblicata sulla rivista mensile "Giurisprudenza di Merito" edita da Giuffrè Milano fasc. n. 10/2005 pagg. 2222 e segg.